## UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. e P.I. 90009820037


 $\mathcal{M}$ 

## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

00000
Rep. n. <u>MA</u> /A
Concessione demaniale n. ARO/O/
CONCESSIONE DEMANIALE
DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO
(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)
Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del
lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta GADINA Roberto, tipologia
di concessione: N. 1 BOA PER ORMEGGIO UNITÀ DI
NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA DA 6,00 MT. A 8,00 MT. (art. 10
comma 2 lettera g))– attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO
- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Asso-
ciata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idri-
co della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione
di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino,
Dormelletto e Arona;
- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Am-

ministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio

Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.



vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;
visto il Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;
richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.
vista la deliberazione n.19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;

## CONCEDE

la concessione scadrà il 31 dicembre 2020, con eventuale decadenza/revoca a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori di costruzione del nuovo porto.----Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2012 è stato determinato in € 208,16, ai sensi della D.G.R. 37-2944 del 28/11/2011, ed e' stato interamente versato dal Concessionario in data 13/3/2012; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione.----I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art.25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT-FOI).----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata

Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese. Art. 4 – La boa risulta essere già posizionata ai sensi della precedente concessione demaniale. Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----Art. 6 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente,-----Art. 8 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autoriz-



zate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso
alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione conce-
dente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese
del Concessionario
Art. 9 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-
rio:
- per il mancato regolare pagamento del canone;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da
norme di legge o di regolamenti;
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello
scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-
cesso;
- a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori del
nuovo porto
Art. 10 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, as-
sume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed
assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).
Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per e-
liminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del
Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con-
cessionario
Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio
per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato

ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. Art. 12 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----Art. 13 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----Art. 14 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----Art. 15 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.----Art. 16 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----Art. 17 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Lesa lì, 2 1 FEB 2013

II Responsabile

Jachina Shoet Po

dell'Ufficio Associato

Il sottoscritto GADINA Roberto (c.f.: GDN RRT 72R30 A429P), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 5 (modifica posizione boa), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del Concessionario), 10 (responsabilità del Concessionario), 11 (responsabilità giudiziale), 12 (variazioni per pubblico interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).